



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE, RISORSE AGRICOLE,
FORESTALI e ITTICHE
area SVILUPPO RURALE

Servizio politiche rurali e sistemi
informativi in agricoltura

svilupporurale@regione.fvg.it
svilupporurale@certregione.fvg.it
tel + 39 0432 555 111
fax + 39 0432 555 270
I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Il Vice Direttore centrale Area sviluppo rurale

Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (di seguito TFUE), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie C 326 del 26 ottobre 2012;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (pubblicato sulla GUUE L 347 del 20.12.2013);

Visto il regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra talune disposizioni del succitato regolamento (UE) n. 1305/2013 e che introduce disposizioni transitorie (pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, dell'17 luglio 2014, recante modalità di applicazione sempre del regolamento (UE) n. 1305/2013 (pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (pubblicato sulla GUUE L 227 dd. 31.07.2014);

Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014);

Vista la decisione C(2015) 6589 del 24 settembre 2015, con la quale la Commissione europea ha approvato il Programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di seguito PSR), e vista la relativa deliberazione della Giunta regionale del 16 ottobre 2015, n. 2033, di presa d'atto della decisione medesima;

Vista, da ultimo, la decisione C(2017) 3680 del 23 maggio 2017, con la quale la Commissione europea ha approvato la versione 4 del PSR, della quale la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione del 17 luglio 2017, n. 1329;

Atteso che l'attuazione delle misure del PSR avviene con l'emanazione e applicazione di appositi provvedimenti applicativi delle stesse, in conformità all'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Considerato che:

- l'art. 42 del TFUE dispone che, per quanto riguarda il settore agricolo, le regole sulla concorrenza sono applicabili soltanto nella misura determinata dal Parlamento europeo e dal Consiglio;
- in esito alla disposizione sopra citata, il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, all'art. 81 "aiuti di Stato", dispone che tutte le misure del Programma di sviluppo rurale che esulano dal settore agricolo, incorrano nelle disposizioni sugli aiuti di Stato e debbano pertanto, dopo l'approvazione del programma, essere notificate alla Commissione europea;
- ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, talune categorie di aiuti possono essere esentate dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 108, paragrafo 3, ed essere comunicati alla Commissione secondo la procedura specificata all'articolo 9 del regolamento stesso, purché la base giuridica del regime rispetti, *in toto*, le condizioni ivi stabilite;
- al fine di ottenere la registrazione del regime in esenzione - nell'ambito della misura 8 del PSR 2014-2020 "Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste", sottomisura 8.6 "Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" - della tipologia di intervento 8.6.1 "Tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", ai sensi della normativa sugli aiuti di Stato, e poter procedere con l'emanazione dei relativi provvedimenti attuativi per l'erogazione dei contributi, è necessario che la base giuridica del regime contenga lo specifico riferimento alle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 702/2014, segnatamente agli articoli: 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste", riportati espressamente nell'allegato A, "Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.6.1 del Programma di sviluppo rurale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato";

Ritenuto pertanto necessario:

- trasmettere alla Commissione europea, ai sensi dell'art. 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto;
- subordinare l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto alla positiva conclusione della procedura di cui al punto precedente;
- attuare le disposizioni di cui al presente decreto e dei suoi allegati nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) n. 702/2014;

Precisato che non saranno concessi aiuti alle imprese in difficoltà così come definite dall'articolo 2, par. 14, del regolamento (UE) n. 702/2014, né saranno liquidati contributi alle imprese su cui pende un

pag 2/3

ordine di recupero di un aiuto illegittimo dichiarato incompatibile da una precedente decisione della Commissione europea;

Tenuto conto che l'approvazione del presente provvedimento è meramente finalizzata agli adempimenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, di cui ai precedenti punti, e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale,

decreta

1. è approvato l'allegato A "Determinazioni in ordine all'inquadramento della tipologia di intervento 8.6.1 del Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sull'applicazione della normativa degli aiuti di Stato", quale parte integrante e sostanziale al presente decreto";
2. le determinazioni di cui al punto 1. riguardano l'adeguamento della base giuridica della tipologia di intervento in parola, limitatamente all'art. 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) n. 702/2014 (pubblicato sulla GUUE L 193 dd. 01.07.2014);
3. è trasmessa alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 9 "Pubblicazione e informazione" del regolamento (UE) n. 702/2014, mediante l'apposito sistema di notifica elettronica, la sintesi delle informazioni relative al presente decreto;
4. l'attuazione delle disposizioni di cui al presente è subordinata alla positiva conclusione della procedura di cui al punto precedente;
5. sono attuate le disposizioni di cui al presente decreto nel rispetto degli articoli 1 "Campo di applicazione", 2 "Definizioni", 3 "Condizioni per l'esenzione", 4 "Soglie di notifica", 5 "Trasparenza degli aiuti", 6 "Effetto di incentivazione", 7 "Intensità di aiuto e costi ammissibili", 8 "Cumulo", 9 "Pubblicazione e informazione", 10 "Possibilità di evitare una doppia pubblicazione", 11 "Revoca del beneficio dell'esenzione per categoria", 12 "Relazioni", 13 "Controllo" e 41 "Aiuti agli investimenti in tecnologie forestali per la trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste" del regolamento (UE) n. 702/2014;
6. è dato atto che il presente provvedimento è meramente finalizzato agli adempimenti di cui al precedente punto 2. e che non vi sono riflessi di natura finanziaria sul bilancio regionale;
7. si dispone la pubblicazione del presente atto sul Bollettino ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nonché in conformità agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

Il Vice Direttore centrale
Area sviluppo rurale
f.to dott.ssa Serena Cutrano